

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita e la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale

(93/C 229/07)

COM(93) 363 def. — SYN 468

(Presentata dalla Commissione il 28 luglio 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 ⁽¹⁾, e la seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989 ⁽²⁾, relative al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, fissano le condizioni di autorizzazione degli enti creditizi;

considerando che la prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽³⁾, come modificata in particolare dalla terza direttiva 92/49/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, fissa le condizioni di autorizzazione delle imprese di assicurazione nel settore dall'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita;

considerando che la prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio ⁽⁵⁾, come modificata in particolare dalla terza direttiva 92/96/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, fissa le condizioni di autorizzazione delle imprese di assicurazione nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita;

considerando che la direttiva 93/22/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, fissa le condizioni di autorizzazione delle imprese d'investimento;

considerando che l'esigenza di rafforzare i poteri delle autorità competenti richiede l'emendamento delle direttive esistenti nei settori interessati; che una direttiva comunitaria vincolante è il solo mezzo idoneo a soddisfare detta esigenza; che questa misura si limita al minimo necessario per perseguire l'obiettivo desiderato ed è di conseguenza commisurata al riguardo;

considerando che la presente direttiva è stata oggetto di consultazioni con il comitato consultivo bancario istituito dalla direttiva 77/780/CEE e con il comitato delle assicurazioni istituito dalla direttiva 91/675/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che la chiusura della Bank for Credit and Commerce International (BCCI) ed altri avvenimenti hanno dimostrato la necessità di rafforzare i poteri delle autorità competenti per la vigilanza degli enti creditizi negli Stati membri; che è auspicabile che misure analo-

⁽¹⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 141 dell'11. 6. 1983, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1991, pag. 32.

ghe siano adottate nell'insieme del settore dei servizi finanziari, estendendole anche alle autorità competenti per la vigilanza delle imprese di assicurazione e delle imprese di investimento;

considerando che la direttiva 77/780/CEE, la direttiva 89/646/CEE, modificata dalla direttiva 92/49/CEE, la direttiva 79/267/CEE, modificata dalla direttiva 92/96/CEE, e la direttiva 93/22/CEE (qui di seguito «le direttive») fissano le condizioni che devono essere soddisfatte affinché le autorità competenti degli Stati membri concedano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività; che tali condizioni non includono una clausola che prescriva che, qualora un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento appartengano a un gruppo, la struttura del gruppo debba essere sufficientemente trasparente da consentire un controllo efficace;

considerando che le direttive dovrebbero quindi prescrivere che le domande di autorizzazione comportino informazioni sufficientemente dettagliate da consentire alle autorità competenti di valutare se sia concretamente possibile esercitare efficacemente l'attività di vigilanza;

considerando che le direttive 89/646/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE impongono già di comunicare alle autorità competenti l'identità degli azionisti e degli altri soggetti detentori di una partecipazione qualificata e l'entità di dette partecipazioni e stabiliscono che dette autorità competenti devono negare l'autorizzazione quando la situazione è tale da non garantire una gestione sana e prudente;

considerando che, nel caso di enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese di investimento esistenti, occorre prescrivere che ogni mutamento materiale delle condizioni in base alle quali le autorità competenti hanno concesso l'autorizzazione debba essere comunicato a queste ultime, affinché possano accertarsi che le condizioni prescritte continuano ad essere soddisfatte, alla luce degli obiettivi dell'autorizzazione; che le direttive consentono già alle autorità competenti di revocare un'autorizzazione qualora non sussistano più le condizioni in base alle quali questa era stata concessa; che, qualora un gruppo cui faccia capo un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento esistente sia trasformato in modo tale che la sua struttura finanziaria, legale o decisionale o la sua organizzazione amministrativa difettino di trasparenza, tanto da non poter essere più oggetto di controlli adeguati, occorre che le autorità competenti abbiano la facoltà di revocare l'autorizzazione concessa, a titolo di sanzione da adottare in ultima istanza;

considerando che l'efficacia della vigilanza esercitata su un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento potrebbe essere compromessa se le autorità competenti non fossero in grado di mantenere i

contatti con i suoi organi di direzione perchè l'amministrazione centrale è sita in un paese diverso da quello della sede statutaria; che per questo motivo l'amministrazione centrale di un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento deve essere sita nello stesso paese in cui si trova la sede statutaria; che la direttiva 93/22/CEE fissa già questa condizione per le imprese di investimento;

considerando che le direttive 89/646/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE contengono già un elenco ristretto di organismi cui le autorità competenti possono trasmettere informazioni; che per garantire la riservatezza l'elenco dei destinatari di informazioni deve rimanere rigidamente limitato; che tuttavia, alla luce del caso BCCI e di altri avvenimenti, appare auspicabile aggiungere a tale elenco ristretto alcuni organi che svolgono una funzione fondamentale allorché è necessario procedere ad accertamenti riguardanti un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vigilanza;

considerando che le direttive 89/646/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE contengono disposizioni relative allo scambio di informazioni riservate tra le autorità competenti e le persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti creditizi, delle imprese di assicurazione e delle imprese di investimento; che è opportuno che i revisori dei conti, avendo accesso a documenti essenziali per l'accertamento della conformità alle disposizioni vigenti dell'attività degli enti creditizi, delle imprese di assicurazione e delle imprese di investimento, siano tenuti, nell'interesse della tutela dei depositanti, degli assicurati e degli investitori, a comunicare alle autorità competenti talune informazioni rilevanti ai fini di vigilanza; che tale obbligo deve sorgere solo in circostanze ben definite;

considerando che quando un ente creditizio, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento hanno succursali in più paesi o fanno parte di un gruppo di enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese di investimento stabiliti in più di un paese, è auspicabile che un unico revisore dei conti sia responsabile, se possibile, dell'organizzazione e del coordinamento dei diversi lavori di revisione; che non è tuttavia opportuno prevedere nella presente direttiva che ciò debba avvenire obbligatoriamente;

considerando che è auspicabile che le autorità competenti abbiano il diritto di opporre un veto alla nomina o alla riconferma delle persone incaricate della revisione legale dei conti, per esempio se non hanno debitamente collaborato con le autorità competenti o non hanno comunque assolto in modo soddisfacente i loro compiti a giudizio delle medesime autorità; che, alla luce dello stato attuale delle leggi e delle regolamentazioni degli Stati membri che disciplinano i rapporti tra autorità di vigilanza, revisori dei conti e azionisti, non è opportuno provvedere in merito nell'ambito della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizione

Sono aggiunti:

- all'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE, un quinto trattino,
- all'articolo 1 della direttiva 92/49/CEE, un lettera l),
- all'articolo 1 della direttiva 92/96/CEE, un lettera m),
- all'articolo 1 della direttiva 93/22/CEE, un punto 15,

così redatti:

«*“gruppo”*: un insieme di due o più imprese direttamente o indirettamente legate da rapporti di

- a) *“partecipazione”*, ossia la titolarità, diretta o indiretta, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa, o di
- b) *“controllo”*, ossia una relazione di impresa madre e figlia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE⁽¹⁾, ovvero una relazione di natura analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa.

(¹) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.»

Articolo 2

Struttura di gruppo

1. Sono aggiunti:

- all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE, un quarto trattino,
- all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 93/22/CEE, un terzo trattino,

così redatti:

«— qualora un'impresa finanziaria faccia capo ad un gruppo, le autorità competenti devono accertarsi che la struttura del gruppo, e in particolare le relazioni tra l'impresa finanziaria e le altre entità facenti parte del gruppo, siano tali da consentire un'efficace vigilanza dell'impresa finanziaria.»

2. È aggiunto:

- all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 77/780/CEE, dopo la prima frase,
- all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 93/22/CEE, dopo la prima frase,

un testo così redatto:

«Qualora l'impresa finanziaria faccia capo ad un gruppo, devono essere comunicate informazioni sull'organizzazione strutturale del gruppo stesso che fac-

ciano luce sulla struttura del gruppo e sulle relazioni tra l'impresa finanziaria e le altre entità facenti parte del gruppo in misura sufficiente da consentire alle autorità competenti di valutare se l'impresa finanziaria possa essere oggetto di una vigilanza efficace.»

3. È aggiunto:

- dopo l'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE, modificato dalla direttiva 92/49/CEE, e
- dopo l'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 79/267/CEE, modificato dalla direttiva 92/96/CEE,

un paragrafo 1 bis così redatto:

«1 bis. Qualora un'impresa di assicurazione faccia capo ad un gruppo, le autorità competenti devono accertarsi che la struttura del gruppo, e in particolare le relazioni tra l'impresa di assicurazione e le altre entità facenti parte del gruppo, siano tali da consentire un'efficace vigilanza dell'impresa di assicurazione. Questa deve comunicare informazioni sull'organizzazione strutturale del gruppo stesso che facciano luce in misura sufficiente sulla struttura del gruppo e sulle relazioni tra l'impresa finanziaria e le altre entità facenti parte del gruppo.»

4. a) È aggiunto:

- all'articolo 3 della direttiva 77/780/CEE e
- all'articolo 3 della direttiva 93/22/CEE,

un paragrafo 8 così redatto:

«8. Gli Stati membri esigono che le imprese finanziarie informino le autorità competenti:

- del loro ingresso in un gruppo,
- dei mutamenti di struttura del gruppo cui fanno capo.

In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 4.»

b) È aggiunto:

- all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE, modificato dalla direttiva 92/49/CEE, e
- all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 79/267/CEE, modificato dalla direttiva 92/96/CEE,

un paragrafo 5 così redatto:

«5. Gli Stati membri esigono che le imprese finanziarie informino le autorità competenti:

- del loro ingresso in un gruppo,

- dei mutamenti di struttura del gruppo cui fanno capo.

In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 1 bis.»

Articolo 3

Amministrazione centrale e sede statutaria

È aggiunto:

- all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 77/780/CEE,
- all'articolo 6, lettera a) della direttiva 73/239/CEE, modificato dalla direttiva 92/49/CEE,
- all'articolo 6, lettera a) della direttiva 79/267/CEE, modificato dalla direttiva 92/96/CEE,

un trattino così redatto:

«— l'amministrazione centrale dell'impresa finanziaria deve essere sita nello stesso Stato membro in cui è sita la sede statutaria e nel quale viene chiesta l'autorizzazione.»

Articolo 4

Scambio di informazioni

1. — L'articolo 12, paragrafo 5 della direttiva 77/780/CEE, modificato dall'articolo 16 della direttiva 89/646/CEE,
- l'articolo 16, paragrafo 5 della direttiva 92/49/CEE,
- l'articolo 15, paragrafo 5 della direttiva 92/96/CEE,
- l'articolo 25, paragrafo 5, lettera b) della direttiva 93/22/CEE,

sono modificati come segue:

- a) il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— gli organi incaricati della liquidazione e del fallimento delle imprese finanziarie e di altri procedimenti analoghi e le autorità preposte alla vigilanza di detti organi,»;

- b) il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese finanziarie e le autorità responsabili per l'approvazione dei revisori legali,»;

- c) è aggiunto un quarto trattino così redatto:

«— gli organi responsabili delle indagini in materia di violazioni del diritto societario, in particolare con riferimento alle leggi che discipli-

nano i diritti e gli obblighi degli azionisti e dei membri degli organi amministrativi, direttivi e di sorveglianza delle società e a quelle relative alle offerte pubbliche di acquisto, nonché le persone nominate dai predetti organi responsabili per svolgere compiti specifici.»

2. È aggiunto:

- all'articolo 12, paragrafo 5 della direttiva 77/780/CEE, modificato dall'articolo 16 della direttiva 89/646/CEE,
- all'articolo 25, paragrafo 5, lettera b) della direttiva 93/22/CEE,

un quinto trattino così redatto:

«— i servizi delle banche centrali o altri organi responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento,».

3. È aggiunto all'articolo 12, paragrafo 5 della direttiva 77/780/CEE, modificato dall'articolo 16 della direttiva 89/646/CEE, un nuovo paragrafo 8 così redatto:

«8. Il presente articolo non osta a che le autorità competenti comunichino le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 ad una istanza di compensazione o ad altro organo analogo, preposto dalla legge nazionale alla prestazione dei servizi di compensazione o regolamento in uno dei suoi mercati, qualora esse ritengano necessario comunicare le predette informazioni per garantire il corretto funzionamento di tali organi in relazione ad inadempimenti o potenziali inadempimenti sul mercato. Le informazioni ricevute sono soggette alle condizioni del segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri garantiscono tuttavia che le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 2 non siano comunicate nelle circostanze indicate nel presente paragrafo senza l'espresso consenso delle autorità competenti che le hanno fornite.»

Articolo 5

Ruolo dei revisori legali

Sono aggiunti:

- all'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE, modificato dall'articolo 16 della direttiva 89/646/CEE, un paragrafo 9,
- all'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE e all'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE, un paragrafo 7,
- all'articolo 25 della direttiva 93/22/CEE, un paragrafo 10,

così redatti:

«Gli Stati membri impongono alle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese finanzia-

rie l'obbligo di informare le autorità preposte alla vigilanza prudenziale qualora, nel corso di tale lavoro, vengano a conoscenza di fatti che le indurrebbero presumibilmente ad esprimere una seria riserva o a rifiutare la dichiarazione di certificazione, o che potrebbero mettere in pericolo l'esistenza dell'impresa o pregiudicarne gravemente lo sviluppo o compromettere la protezione dei clienti, ovvero che indichino che sono stati gravemente violati i principi di sana gestione.»

Articolo 6

Disposizioni finali

Gli Stati membri adottano al più tardi il 1° luglio 1995 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Queste disposizioni entrano in vigore al più tardi il 31 dicembre 1995. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 7

Nell'apportare le modifiche indicate nella presente direttiva, i termini «impresa finanziaria» o «imprese finanziarie» devono essere sostituiti rispettivamente dai termini:

- «ente creditizio» o «enti creditizi» quando la presente direttiva modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE;
- «impresa di assicurazione» o «imprese di assicurazione» quando la presente direttiva modifica le direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 79/267/CEE e 92/96/CEE;
- «impresa di investimento» o «imprese di investimento» quando la presente direttiva modifica la direttiva 93/22/CEE.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.